

ADEMPIMENTI

Decreto “Cura Italia”: i chiarimenti delle Entrate in sintesi

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

Scopri le sedi in programmazione >



Nella giornata di **venerdì 3 aprile** è stata pubblicata la [circolare 8/E/2020](#), con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito risposta alle **domande legate alle disposizioni del decreto “Cura Italia”**.

Si espongono di seguito, in sintesi, alcuni dei più rilevanti **chiarimenti offerti** con la richiamata circolare.

Sospensione dei versamenti in funzione dell’attività svolta

[Articolo 61 D.L. 18/2020](#)

I contribuenti che svolgono attività particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria (individuate dalla norma), possono beneficiare di un differimento del termine del versamento dell’Iva, dei contributi e delle ritenute.

DOMANDE

Svolgo più attività, e solo una di queste rientra tra **Sì, ma solo se** l’attività rientrante tra quelle che consentono di **beneficiare dellaoggetto** di sospensione è **svolta in maniera sospensione dei versamenti** fino al 30 aprile 2020.**prevalente rispetto alle altre**.

Posso beneficiare del previsto differimento?

Svolgo un’attività che **rientra nei settori** elencati **Sì**, i codici Ateco indicati nella risoluzione dall’[articolo 61](#) del decreto Cura Italia, ma il miosono **meramente indicativi**.

codice Ateco non è espressamente richiamato
nella [risoluzione 12/E/2020](#). Posso beneficiare della sospensione?

RISPOSTE

Sospensione degli adempimenti

[Articolo 62 D.L. 18/2020](#)

Sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

DOMANDE

Le attività per le quali è stata disposta la chiusura sono obbligate ad emettere la **fattura elettronica** adempimento annoverabile tra quelli attualmente durante il periodo di sospensione?

La **trasmissione telematica dei corrispettivi** rientra tra gli adempimenti sospesi?

Se l'attività è stata sospesa è necessario rispettare qualche **adempimento** ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi?

Sono sospesi gli adempimenti previsti nell'ambito della nuova disciplina in materia di **contratti di appalto**?

Fino al 31 maggio sono sospesi i termini per la **presentazione dei modelli Intrastat**?

Sono sospesi i **termini per la registrazione** degli atti privati in termine fisso?

Posso ritenere sospeso anche il **versamento** della **registrazione** dei contratti di **registro** a fronte dell'**versamento dell'imposta**? Se il contribuente, registrazione di un contratto locazione/comodato?

Il Decreto sospende anche i termini previsti per la **presentazione delle dichiarazioni di successione**?

Nell'ambito di un controllo formale ex **articolo** Si, se i termini assegnati per fornire la

RISPOSTE

Sì, l'emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi.

Trasmissione telematica e memorizzazione dei corrispettivi rappresentano un **unico adempimento**: la prima non può quindi essere "separata" dalla seconda ed essere ritenuta **sospesa**.

Diverso è il caso dei contribuenti che ricadono nella "fase transitoria", in quanto non utilizzano ancora un registratore telematico e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali: in questo caso è possibile beneficiare della sospensione dei **termini** per la trasmissione dei corrispettivi.

No, se non viene svolta alcuna attività, nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione e invio dei dati deve essere posta in essere. Il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva, provvederà all'elaborazione e all'invio di un **unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione**.

Solo se risultano **sospesi gli obblighi** di versamento (per rispetto del **limite di ricavi**, per tipologia di attività svolta o per luogo di svolgimento dell'attività) sono conseguentemente sospesi i **controlli previsti a carico del committente** in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

Sì, la presentazione andrà effettuata entro il **30 giugno 2020**.

Sì, sono sospesi i **termini per la registrazione**.

Se il contribuente si avvale della sospensione per nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti, resta dovuto il relativo versamento dell'imposta.

36-ter D.P.R. 600/1972 ho ricevuto una **richiesta** documentazione **scadono nel periodo dall'8 marzo di presentazione della documentazione.** I termini **31 maggio.** In questi casi, la **documentazione deve essere prodotta entro il 30 giugno 2020.**

Sospensione attività uffici
[Articolo 67 D.L. 18/2020](#)

"Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori"

DOMANDE

I termini di **sospensione del contenzioso** previsti l'[articolo 67](#) del Decreto contiene una **disciplina per gli Uffici** dall'[articolo 67](#) (8 marzo – 31 maggio) **generale**, ma è fatta salva l'applicazione di **come si conciliano** con quelli destinati alla "**disposizioni speciali**".

generalità dei contribuenti dell'**83 (9 marzo – 15 aprile)** Pertanto, con riferimento a tutti i termini processuali risulta applicabile la **specifica sospensione di cui al citato [articolo 83, comma 2 del Decreto](#).**

Sono sospese le **attività relative ai rimborsi?**

RISPOSTE

No, gli Uffici continueranno a svolgere la loro attività.

Sono sospese le attività relative alle **indagini finanziarie?** **No**, anche se si consiglia di limitare gli spostamenti ai casi indifferibili e urgenti.

Come agirà l'Agenzia delle entrate nell'ambito Ai sensi dell'[articolo 83](#) sono **sospesi i termini delle procedure concorsuali**, considerato il periodo **processuali**, anche nell'ambito delle procedure di sospensione?

Il termine per l'insinuazione tempestiva, essendo correlato alla fissazione dell'udienza per la verifica dello stato passivo (30 giorni prima dell'udienza), **viene a slittare, per effetto del rinvio d'ufficio di tutte le udienze**, a data successiva al 15 aprile 2020. Relativamente, invece, al **termine per l'insinuazione tardiva**, essendo correlato al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (un anno dal deposito), la sua scadenza è **prorogata per il numero di giorni corrispondente al periodo di sospensione.**

Con riferimento alle **altre attività**, la sospensione dei termini **non impedisce comunque agli Uffici lo svolgimento dell'attività nel periodo in esame.**

Credito d'imposta negozi e botteghe
[Articolo 65 D.L. 18/2020](#)

È riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 60%, dell'ammontare del canone di locazione degli immobili C/1 nel mese di marzo 2020.

DOMANDE

Per beneficiare del credito d'imposta è necessario che il canone di locazione sia stato **pagato?** Sì, il credito **matura** a seguito dell'**avvenuto pagamento del canone**.

Ho locato un immobile rientrante nella **categoria No**, il credito è riconosciuto solo per la **categoria catastale D/8**. Posso beneficiare del **credito catastale C/1 d'imposta?**

RISPOSTE